

LEGENDA MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE:

- Non soddisfa il requisito di ammissibilità di cui all'art. 2, comma 1 lett. B.b (soggetto non residente in Basilicata da almeno 24 mesi);
- Non soddisfa il requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 comma 1 lett. B.c. (non possiede l'anzianità di disoccupazione/inoccupazione prevista dall'avviso pubblico);
- Inammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B.e. (ISEE non conforme) dell'avviso pubblico (l'ISEE presentato contiene omissioni e/o difformità rispetto alla situazione del richiedente nell'anno di imposizione fiscale di cui trattasi);
- Inammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B.e. (nucleo familiare autodichiarato e nucleo familiare attestato dal comune di residenza non coincidono) dell'avviso pubblico (in tal caso sono stati effettuati controlli presso il Comune di residenza del richiedente per la verifica della composizione del nucleo familiare al momento di pubblicazione dell'avviso pubblico, ovvero al 17 luglio 2015);
- Inammissibilità per superamento della soglia reddituale di cui all'art. 2, comma 1 lett. B.e. (ISEE superiore a 9.000,00 €);
- Inammissibilità ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera b), dell'avviso pubblico (mancata presentazione dell'attestazione ISEE);
- Inammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B.d. dell'avviso pubblico (soggetto titolare di pensione);
- Mancanza di controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione trasmessa (nessuna risposta alla Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione ha provveduto a comunicare le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza);
- Esclusione ai sensi dell'art. 4, comma 10 dell'avviso pubblico (presentazione di più istanze da parte dei membri di uno stesso nucleo familiare);

Al fine di consentire una più agevole verifica delle motivazioni di esclusione si richiama qui il testo dell'art. 2, comma 1, dell'avviso pubblico, laddove vengono stabiliti i requisiti di partecipazione:

1. Potranno presentare domanda di partecipazione al Programma i soggetti che, **a pena di inammissibilità**, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR n. 26 del 17/07/2015), (...) siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:

B. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l'età pensionabile;

B. b. siano residenti in un Comune della Basilicata da almeno 24 mesi.

Il requisito della residenza si ritiene, altresì, soddisfatto nei seguenti casi:

- B.b.1. per i cittadini italiani emigrati all'estero per motivi di lavoro, già iscritti all'Anagrafe degli Italiani all'Estero (AIRE) presso uno dei Comuni della Regione Basilicata e rientrati in Basilicata, qualora gli stessi risultino avere già trasferito la residenza in uno dei Comuni della Regione Basilicata, alla data di pubblicazione sul BUR del presente Avviso pubblico;
- B.b.2. per le persone domiciliate da almeno 24 mesi in uno dei Comuni della Regione Basilicata, dimostrabile attraverso un contratto di locazione ad uso abitativo o di comodato di uso gratuito regolarmente registrato, ovvero altra documentazione idonea a dimostrare l'abitudine della dimora;
- B. c. siano disoccupati e/o inoccupati da almeno 24 mesi, ovvero siano disoccupati o inoccupati da almeno 12 mesi e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
- ❖ non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
 - ❖ aver superato i 50 anni di età;
 - ❖ appartenere a un nucleo familiare monoreddito¹.
- L'anzianità di disoccupazione/inoccupazione deve essere autodichiarata al momento di presentazione della domanda e, in fase di controllo, certificata dal Centro per l'impiego territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente in materia;
- B. d. non si trovino in nessuna delle seguenti condizioni: inabile al lavoro o pensionato;
- B. e. presentino un ISEE, redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159, non superiore a € 9.000 annui, con riferimento ai **redditi percepiti dall'intero nucleo familiare**.

A parità di ISEE, ai fini della selezione, avranno priorità coloro i quali hanno un'anzianità di disoccupazione più elevata; in caso di ulteriore parità avranno diritto di precedenza i candidati con un numero maggiore di figli a carico. Qualora i tre requisiti innanzi descritti coincidano prederà nella graduatoria il candidato anagraficamente più anziano.

¹ Per nucleo familiare monoreddito è da intendersi un nucleo costituito da un solo adulto che lavora con uno o più familiari conviventi a carico.